

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI
RADIOLOGIA (RMN) IN FAVORE DELL'A.S.L. N. 6 MEDIO CAMPIDANO.**

TRA

- la Dott.ssa Maria Francesca Ibba, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**ASL n. 6 Medio Campidano**, di seguito denominata anche ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, C.F. n. 03990320925, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario;

E

- il Dott. Vincenzo Serra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, di seguito denominata anche AOU, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, C.F. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario;

Premesso che

- l'ASL 6, per assicurare i livelli essenziali di assistenza, ha reso nota la necessità di ricorrere ad una collaborazione esterna per la disciplina della Radiologia;

- nella specie, l'ASL 6 ha chiesto la disponibilità dell'AOU all'effettuazione di prestazioni RMN (esami), da svolgersi nel periodo di tempo occorrente ai lavori di sostituzione della propria RMN, a decorrere dal 01.09.2025;

- è stata acquisita la disponibilità della S.C. Radiologia dell'AOU, manifestata dal Direttore Prof. Luca Saba, all'espletamento delle prestazioni

	richieste per un massimo di n. 3 esami a settimana;	
	- il C.C.N.L. Area della Sanità 2019-2021 prevede per i Dirigenti Medici e Veterinari la possibilità di effettuare, al di fuori dell'orario di servizio e dietro pagamento, attività professionali presso altra Azienda mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;	
	- la presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N., così come previsto dall'art. 15 della L.241/90 e dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – Premessa	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Oggetto	
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni RMN in favore dell'ASL 6, da svolgersi presso i locali della S.C. Radiologia dell'AOU.	
	Nella specie, l'AOU si rende disponibile all'erogazione di n. 3 (tre) prestazioni RMN a settimana.	
	Resta inteso che dovranno essere soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza; pertanto, l'AOU non è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 allorquando incompatibili con le prioritarie esigenze dei propri Servizi.	
	Art. 3 – Durata	
	L'efficacia della convenzione decorrerà dalla data di ultima sottoscrizione, fino al termine dei lavori di sostituzione della RMN dell'ASL 6 e comunque	

non oltre il 31.12.2025. Il rinnovo tacito non è consentito.

È possibile prorogare o rinnovare la presente convenzione mediante richiesta formale da presentare a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 4 – Esecuzione della convenzione

Per l'ASL 6 il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della SC Radiodiagnostica, in qualità di Direttore Esecutivo della convenzione - D.E.C.

Per l'AOU il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della S.C. Radiologia, Prof. Luca Saba, in qualità di Direttore Esecutivo della convenzione - D.E.C.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

I DD.EE.CC. provvederanno a concordare con congruo preavviso modalità e tempi delle prestazioni erogabili; il D.E.C. dell'AOU individuerà i Dirigenti Medici che effettueranno le prestazioni previste nella presente convenzione.

L'attività è svolta dal lunedì al venerdì, nei giorni ed orari preventivamente concordati tra il D.E.C. dell'ASL 6 ed il D.E.C. dell'AOU.

Art. 5 – Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL 6, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici

svolgeranno.

Art. 6 – Corrispettivo

Il compenso è concordemente stabilito in euro 80,00/ora oltre IRAP e oneri aziendali, così come previsto dal CCNL Sanità 2019-2021.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per le Pubbliche Amministrazioni.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'AOU per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'AOU procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute dall'ASL 6.

Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il D.E.C. dell'AOU, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, provvederà a certificare l'avvenuta esecuzione delle attività in base alla documentazione fornita mensilmente dagli specialisti che rendono le prestazioni, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese e modalità di viaggio).

Tale rendiconto, munito di debita validazione dell'ASL 6, sarà inoltrato dal D.E.C. dell'AOU al Servizio Bilancio di propria afferenza e alla SSD. Affari Generali della ASL 6 entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento,.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ASL 6 emetterà senza indugio

	l'ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire	
	l'emissione di regolare fattura mensile da parte della S.C. Bilancio dell'AOU.	
	L'ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture	
	entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento	
	dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.	
	Art. 8 – Recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente	
	Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta	
	elettronica certificata.	
	In caso di recesso, l'AOU avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle	
	prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione	
	di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi	
	titolo.	
	Art. 9 – Codice Etico Comportamentale, PTCP	
	Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente	
	normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e	
	codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno	
	inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla	
	gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.	
	Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di	
	conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del	
	sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.	
	Art. 10 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza	
	Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente	

	convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di	
	quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679	
	del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di	
	seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.	
	Le parti si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della	
	presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione	
	della medesima.	
	Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile	
	dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti	
	dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei	
	dati personali.	
	Art. 11 – Controversie	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla	
	presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale	
	competente. Foro competente è quello di Cagliari.	
	Art. 12 – Spese contrattuali e registrazione	
	Sono per intero a carico dell'ASL 6, senza diritto di rivalsa, tutte le spese	
	della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,	
	compresi quelli tributari, l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale	
	ed ogni altra inerente.	
	Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente	
	convenzione solo in caso d'uso.	
	Art. 13 – Norma di chiusura e rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente	

convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012 e dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l'A.S.L. 6 Medio Campidano

Per l'A.O.U. di Cagliari

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Maria Francesca Ibba

Dott. Vincenzo Serra